

Statuto

[modificato 13 novembre 2018]

Art. 1 – *Denominazione, sede e durata*. E' costituita con durata illimitata l'associazione culturale denominata "L'Italia fenice", organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Il suo acronimo è AIF.

L'Associazione ha sede legale in Sutri (Viterbo) via delle Viole n. 8, e sede amministrativa e domicilio fiscale presso lo Studio Scarabelli Mirella – Rag., via Stefano Breventano n. 12, 27100 Pavia (PV).

Art. 2 – *Finalità dell'Associazione*. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di preservare le espressioni – sia fisiche sia ideali – della tradizione culturale italiana e, laddove possibile, di mantenerne vitale lo spirito. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, consistenti, come attività principale, nella tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico e, come attività connessa, nella promozione della cultura e dell'arte. E' fatto espresso divieto di svolgere attività che non rientrano nelle categorie ora indicate.

Il perseguimento di questi scopi verrà attuato preferibilmente mediante la realizzazione diretta di specifici progetti, ma anche indirettamente con il sostegno finanziario a iniziative di altri soggetti – enti, associazioni, comitati - con finalità consone a quelle dell'Associazione. I progetti riguarderanno, in particolare, le espressioni sia fisiche sia ideali della tradizione culturale italiana e ne dovrà essere garantita la pubblica fruizione. I fondi ricevuti - a titolo di elargizione, donazione o disposizione testamentaria - con l'indicazione di specifiche modalità e finalità vanno integralmente devoluti allo scopo indicato.

Art. 3 - *Patrimonio*. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dal reddito della gestione del patrimonio e da contributi, elargizioni o donazioni dei soci o di soggetti terzi. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati soltanto per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Poiché l'Associazione non persegue scopi di lucro, è esplicitamente vietata la distribuzione tra i soci di utili o di quote del patrimonio.

L'Associazione, ai fini fiscali, è pertanto da considerare ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917; e, date le sue finalità espressamente specificate nell'art. 2, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, volta in particolare alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione della cultura e dell'arte (art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460).

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Art. 4 – *I Soci*. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle. Gli interessati potranno presentare domanda al Consiglio direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla, senza obbligo di rendere nota la motivazione. E' esclusa la partecipazione di soci a tempo determinato.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, o per espulsione.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un trimestre dall'inizio dell'anno di gestione comporta la perdita della qualità di associato.

L'esclusione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, per comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa,

nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza di obblighi assunti nell'ambito dell'attività sociale.

Art. 5 – Contributo dei soci. I soci contribuiscono in vario modo all'Associazione:

a) i soci versano una quota associativa annua, il cui importo viene fissato dall'Assemblea dei soci comunque in misura non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta Euro e zero centesimi). Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte. Tuttavia il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione ha diritto al rimborso *pro tempore* della quota associativa versata. Sono esentati dal versamento della quota associativa i "Soci consulenti", i "Soci professionali", i soci persone giuridiche e i soci che nell'anno precedente hanno proposto un progetto che l'Associazione ha accettato di realizzare, o hanno fattivamente partecipato, a titolo volontario, all'attività dell'Associazione.

b) I "Soci consulenti" sono soci con titoli o incarichi accademici che contribuiscono all'Associazione con la loro opera, proponendo e conducendo progetti perlopiù con durata o periodicità pluriennale. Tali progetti, una volta approvati dal Consiglio direttivo, se concorrenti con altri progetti, vengono realizzati con priorità. Questi soci partecipano con diritto di voto al Consiglio direttivo, in occasione di delibere su progetti riguardanti la loro sfera di competenza. I soci consulenti perdono tale qualifica se nei tre anni precedenti nessun loro progetto è stato realizzato.

c) I Soci persone giuridiche contribuiscono collaborando in progetti comuni con l'Associazione.

d) I "Soci professionali" sono soci che, nell'ambito di specifiche competenze professionali, contribuiscono all'Associazione con la valutazione tecnica di proposte di progetti. I soci professionali decadono da tale qualifica se per dodici mesi non hanno svolto alcun incarico per l'Associazione.

Art. 6 – Prerogative dei Soci. Ogni Socio ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, viene regolarmente informato sull'attività dell'Associazione, e ha facoltà di:

- proporre progetti da approvare e realizzare;
- chiedere informazioni aggiuntive su singoli progetti in corso di realizzazione o in programma;
- chiedere informazioni sulla situazione contabile;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- consigliare l'ingresso nell'Associazione di aspiranti soci.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci. L'Assemblea, anche virtuale, dei soci è convocata dal Presidente. Ogni socio può chiederne la convocazione, in particolare se ritiene di mettere in discussione l'operato del Consiglio direttivo, il rendiconto economico-finanziario, singoli progetti approvati dal Consiglio direttivo ma per i quali l'Associazione non sia già impegnata legalmente verso terzi. Ogni socio viene informato della convocazione dell'Assemblea generale e ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; nel caso di votazione sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci.

Art. 8 - Il Presidente. Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio direttivo, che fissa anche la durata del suo mandato, e può essere rieletto.

- Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi;
- convoca l'Assemblea generale, anche virtuale, dei soci.

Il Presidente può delegare, anche parzialmente, le sue funzioni ad altro elemento del Consiglio direttivo.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo dura in carica per un esercizio finanziario.

Esso è composto dal Presidente e dai soci che, nei tre anni precedenti, oltre alla quota associativa, hanno versato un contributo a titolo di elargizione, il cui importo viene fissato dal Consiglio medesimo ma che comunque non potrà essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille Euro e zero centesimi). Appartengono inoltre al Consiglio direttivo i soci cooptati dal Consiglio medesimo. Un consigliere direttivo, in caso di dimissioni, può nominare altra persona in sua vece.

Il Consiglio direttivo:

- elegge il Presidente e, nel caso di impedimento di questo, ne esercita le funzioni, che possono essere delegate a un elemento del Consiglio;
- approva i progetti da realizzare e i relativi piani di spesa;
- ha diritto di veto su progetti approvati dall'Assemblea dei soci, esclusivamente se incongrui rispetto alle finalità della Associazione;
- decide sull'ammissione di nuovi soci e sulla esclusione di un socio;

Delibera a maggioranza semplice; di due terzi, nel caso di votazioni sulla composizione del Consiglio, su modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione; all'unanimità, su operazioni di amministrazione straordinaria. Nel caso di parità in delibere a maggioranza semplice, è determinante il voto del Presidente.

Art. 10 - Disposizioni conclusive. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti oltre che ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Eventuali modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dell'Assemblea dei soci, dalla maggioranza di due terzi del Consiglio direttivo, e dal Presidente. Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con il voto favorevole di due terzi dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra istituzione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità definiti in accordo con l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.